

COMUNE DI DALMINE
PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento comunale di istituzione e applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e realizzati anche in strutture attrezzate

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi da 837 a 845)

*Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2021
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 83 del 18.12.2024*

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Domanda di autorizzazione e gestione delle aree mercatali

Articolo 5 – Modalità di calcolo

Articolo 6 – Tariffe

Articolo 7 – Modalità di riscossione

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Attività di recupero

Articolo 10 – Decadenza o revoca

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 – Entrata in vigore

Articolo 13 – Norme transitorie

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per aree pubbliche le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Ai fini dell'applicazione del canone il Comune di Dalmine alla data del 31.12.2020 ha una popolazione residente di 23.522 abitanti, come risultante dai dati ufficiali dell'anagrafe comunale.
4. Si intendono per mercati e sono soggette al presente canone anche le occupazioni effettuate da mercati di produttori agricoli, da posteggi isolati e da fiere istituzionali su aree pubbliche.

Articolo 2 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di cessione in proprietà o in affitto dell'azienda sia il titolare che il subentrante della concessione sono obbligati in solido al pagamento del canone. Non si può dar luogo al subentro in caso di morosità pregressa.

Articolo 3- Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Dalmine.
2. La gestione del presente canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse, è affidata in concessione, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, ad uno soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo D.Lgs.
3. Con la gestione in concessione del canone, le attribuzioni del funzionario responsabile del canone spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
4. Gli uffici comunali competenti in materia vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 4- Domanda di autorizzazione e gestione delle aree mercatali

1. Le procedure di autorizzazione e di gestione delle aree mercatali sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12.05.2017.
2. Per gli ambulanti che occupano occasionalmente il posteggio, c.d. "spuntisti", l'occupazione dei posti liberi o riservati viene autorizzata dagli agenti della Polizia Locale previa riscossione contestuale del canone.

Articolo 5 – Modalità di calcolo

1. Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, e alla zona del territorio in cui l'occupazione viene effettuata.

Articolo 6 – Tariffe

1. Le strade cittadine sono suddivise in n. 4 categorie, come da allegato A) al presente regolamento, che tengono conto sia della ubicazione rispetto al centro cittadino sia della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale.
2. Per ciascuna delle categorie viarie si applica la tariffa base secondo la seguente graduazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 4,91 per cento rispetto alla 1°.
 - c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 10,52 per cento rispetto alla 1°.
 - d) la tariffa per le strade di 4° categoria è ridotta in misura del 22,22 per cento rispetto alla 1°.
3. Per le occupazioni annuali è prevista una tariffa annua espressa in metri quadrati, determinata nel comma 841 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e graduata sulla base di coefficienti, minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
4. Per le occupazioni giornaliere si applica una tariffa standard giornaliera, come determinata dal comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. La tariffa giornaliera espressa in metri quadrati di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti, minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
6. La tariffa giornaliera si applica per le occupazioni superiori alle nove ore. Per le occupazioni di durata inferiore, si applica una tariffa oraria moltiplicata per le ore giornaliere di occupazione risultanti dall'atto concessorio, di norma previsto in sette ore (dalle ore 7,00 alle ore 14,00), come definito dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
7. Per le occupazioni a carattere ricorrente la tariffa ordinaria è ridotta del 35 (trentacinque) per cento sul canone complessivamente determinato. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che si ripetono con cadenza settimanale.
8. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica anche a coloro che partecipano al mercato o alla fiera per una sola giornata, in assenza del titolare, in qualità di spuntisti.
9. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
10. Le tariffe annuali e giornaliere assorbono quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 7 – Modalità di riscossione

1. Il versamento del canone relativo al primo anno di occupazione, anche in caso di subingresso, va eseguito contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione in misura proporzionale ai giorni dell'anno nei quali si protrae l'occupazione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento è effettuato con scadenza al 31 marzo dell'anno di riferimento.

3. Qualora l'ammontare del canone annuale sia superiore a euro 500,00, il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre.
4. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione o per altre comprovate ragioni (calamità naturali, sanitarie, etc.) la Giunta Comunale può differire le scadenze di versamento del canone di cui ai commi precedenti.
5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro inferiore se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando le forme di pagamento messe a disposizione dal Comune e dal concessionario affidatario tra cui la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Per gli ambulanti c.d. "spuntisti", nelle more della predisposizione di modalità di pagamento conformi alla norma, il canone viene riscosso prima dell'occupazione con versamento diretto agli agenti della Polizia Locale.

Articolo 8- Sanzioni

1. L'omesso o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di accertamento esecutivo nei modi e termini di cui all' art. 1, comma 792, Legge 160 del 27.12.2019.
A condizione che non sia ancora iniziata l'attività accertativa, se si effettua il pagamento con un ritardo inferiore a 15 giorni la sanzione è pari all'1% per ciascun giorno di ritardo (1% per il 1° giorno di ritardo, 7% per il 7° giorno di ritardo).
Per i versamenti effettuati dal 15° giorno al 90° giorno la sanzione è pari al 15%
- 1 bis L'omesso versamento dell'avviso di accertamento esecutivo comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
- 2 Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
- 3 Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica inoltre una sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4 Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articoli 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 5 Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6 Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, e concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale.

Articolo 9- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo a titolo di solo canone non supera € 10,00.

Articolo 10 – Sospensione della concessione

1. In caso di mancato pagamento del canone il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell'attività.

Articolo 11 – Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'amministrazione comunale entro 5 (cinque) anni dal pagamento.
2. Il rimborso, se effettivamente dovuto, è disposto entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.
3. Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori a € 10,00.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.

Articolo 13 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del Canone nell'anno 2021, la scadenza di versamento è posticipata al 30 giugno 2021.
2. Ai sensi del comma 846 della Legge 160/2019, nelle more della vigenza del contratto in essere per la gestione in concessione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, la cui scadenza è prevista al 31.12.2024, e in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.446/1997, il Comune può affidare al medesimo soggetto, la gestione anche della componente relativa alla occupazione di suolo pubblico per il mercato. A tal fine l'Amministrazione valuta e stabilisce le condizioni contrattuali tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 della legge 160/2019 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per il Comune.